bblicato il 24/03/2021

N. 01965/2021 REG.PROV.COLL.

N. 04075/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4075 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Scognamiglio, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

l'Ambito Territoriale di Napoli in persona del Dirigente *pro tempore* non costituito in giudizio; il Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e per l'effetto domiciliato in Napoli, via Diaz 11;

per l'annullamento

del silenzio serbato sull'istanza di accesso agli atti amministrativi nonché per l'accertamento del diritto del ricorrente all'accesso e all'estrazione delle copie della documentazione richiesta con istanza del 31 agosto 2020.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione dell'Universita' e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021- svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - la dott.ssa Angela Fontana;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

- 1. Con l'istanza del 31 agosto 2020 il signor -OMISSIS- ha inteso acquisire da parte dell'amministrazione intimata la documentazione relativa ai procedimenti di assegnazione di sedi di servizio appartenenti ai raggruppamenti (Distretti) dallo stesso prescelte onde venire a conoscenza delle motivazioni che avevano determinato le precedenze nelle dette assegnazioni ed il conseguente implicito diniego alla sua corrispondente richiesta.
- 2. L'amministrazione non ha accolto l'istanza di accesso agli atti onde la proposizione del ricorso all'odierno esame.

Il ricorrente precisa che il fondamento della istanza di accesso trova fondamento in un interesse diretto, concreto ed attuale, secondo i criteri normativi espressi dagli articoli 22 e seguenti della Legge n. 241 del 1990, a tutelare nei confronti dell'amministrazione scolastica il proprio interesse ad una rivalutazione in autotutela della determinazione implicita con cui gli è stato negato il trasferimento nelle sedi prescelte.

Egli, dunque, deduce la violazione dei principi della legge sul procedimento amministrativo a tutela del diritto di accesso anche in considerazione della circostanza che nessuna ragione ostativa sarebbe stata espressa dall'amministrazione né sarebbero rinvenibili esigenza di tutela di diritti dei terzi.

3. Nel giudizio si è costituita in resistenza l'amministrazione intimata la quale con memoria dell'8 gennaio 2021 ha depositato la nota di riscontro alla istanza di riesame in autotutela presentata dal signor -OMISSIS-.

In tale nota, l'amministrazione ha rilevato che l'interessato non avrebbe avuto diritto alla precedenza nella scelta delle sedi in quanto ai sensi dell'art. 42 *bis* del d. lgs. 151 del 2011 tale precedenza era riconosciuta ai genitori di figli di età inferiore a sei anni, requisito che non ricorreva in capo al signor -OMISSIS-.

L'amministrazione, con riguardo alla istanza di accesso, ha precisato che i documenti oggetto di istanza erano relativi a dati sensibili che, secondo il Codice della Privacy, possono essere oggetto di ostensione quando ciò sia strettamente necessario a tutelare un interesse di pari rango di cui risulta titolare il soggetto interessato all'accesso.

4. La causa è stata trattenuta in decisione alla udienza camerale del 12 gennaio 2021.

Il ricorso è inammissibile.

A tale conclusione deve pervenirsi in considerazione del fatto che nel corso del giudizio si è evoluta la situazione sostanziale agita dal ricorrente.

Ed infatti, l'amministrazione ha rappresentato due circostanze rilevanti che non consentono di dare accoglimento alla pretesa dedotta in sede processuale.

E' stato rappresentato che il criterio normativo in base al quale l'amministrazione ha operato la assegnazione delle sedi privilegiate non può essere applicato al ricorrente che non risulta genitore di prole con età inferiore ad anni sei e che, per tale ragione, il diritto di accesso recede dinanzi al diritto alla riservatezza di terzi.

La peculiarità del giudizio in materia di accesso agli atti determina la piena conoscenza da parte del giudice di ogni questione, anche sopravvenuta alla proposizione del ricorso, che riguarda la consistenza della pretesa sostanziale del ricorrente.

In tali sensi, dunque, appare del tutto giustificato e legittimo il diniego di ostensione in quanto il criterio di bilanciamento degli interessi che l'amministrazione deve effettuare in presenza di una richiesta ostensiva che fronteggia un interesse sensibile di terzi, induce a ritenere recessivo il diritto di accesso, sia pure nella sua dimensione defensionale, quando la situazione soggettiva del richiedente in ogni caso non poteva essere pienamente tutelata mancando il requisito soggettivo richiesto dalla legge a tutela della situazione giuridica alla cui tutela è strumentale l'accesso.

5. Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti sussistendone i presupposti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sul ricorso n. 4075 del 2020, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare parte ricorrente.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 12 gennaio 2021 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 25 del D.L. n.137/2020 convertito dalla L. n. 176/2020 e al D.P.C.S. del 28.12.2020 - con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Davide Soricelli, Consigliere

Angela Fontana, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

Angela Fontana Santino Scudeller

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.